



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

Prot.: 22149

Torino, 14/06/2023

IL DIRETTORE

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

VISTO l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

VISTO l'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2018;

RILEVATO che la succitata Legge europea n. 37/2019, all'art. 4, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”, nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

VISTO il decreto 12 febbraio 2021, n. 51, Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare entro il 31/03/2023 lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri summenzionati;

CONSIDERATO che nel II semestre dell'anno 2022 sono pervenute 16 proposte relative alle istituzioni di nuove rivendite ordinarie, di cui 12 sono state archiviate in quanto carenti dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari richiamate in premessa, ovvero in assenza dell'interesse pubblico connesso al soddisfacimento di effettive esigenze di servizio;

TENUTO CONTO che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano, da pubblicare entro il 30 aprile 2023 in apposita sezione del sito istituzionale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;

VISTO lo schema di piano formulato con provvedimento n. 10899 del 30/03/2023 pubblicato il 30/03/2023 sul sito istituzionale dell'Agenzia, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

PROVVEDUTO, ex art. 3, comma 6, del succitato D.M. n. 38 del 21/02/2013, a comunicare l'avvio del procedimento di istituzione della nuova rivendita ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni;

PREMESSO che, decorsi i termini previsti dall'art. 3, commi 5 e 6, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta deve approvare



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

definitivamente il piano semestrale per l'istituzione delle nuove rivendite nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni da parte dell'Assotabaccai;

PRESO ATTO che la Federazione Italiana Tabaccai esprime nelle memorie di intervento, assunte a prot. n. 12916 e prot. 12917 del 18/04/2023, sostanziale condivisione in merito all'istituzione di rivendita ordinaria per le seguenti zone inserite nello schema di piano prot. n. 10899 del 30/03/2023:

- ALTO (CN): tutti i locali commerciali idonei;
- TORINO (TO): tutti i locali commerciali idonei posti all'interno del centro commerciale "Officine S" sito in corso Mortara n. 24, con esclusione dei supermercati Gigante e Lidl;

PRESO ATTO, altresì, che la Federazione Italiana Tabaccai con la nota succitata assunta al prot. n. 12917 del 18/04/2023 e con la nota prot. 12923 del 18/04/2023, manifesta anche il proprio dissenso all'istituzione di rivendite ordinarie, non ritenendo opportuno procedere in tal senso, per le seguenti zone di gara, inserite nel medesimo schema di piano prot. n. 10899 del 30/03/2023:

- Comune di Avise (AO): "Tutti i locali commerciali idonei ubicati nelle frazioni di Runaz e Capoluogo (concentrico)";
- Comune di Torino (TO): "Strada Antica di Collegno: tutti i locali commerciali idonei posti al n. civico 163 e relative lettere aggiunte (lato dispari) e dal n. civico 176, e relative lettere aggiunte, al n. civico 188, e relative lettere aggiunte, (lato pari) nonché il locale commerciale posto in Via Cardezza n. 19;

PRESO ATTO della memoria assunta al prot. 15064 del 05/05/2023 con la quale il titolare della rivendita ordinaria n. 251 in Torino ha partecipato al procedimento presentando osservazioni contrarie all'istituzione di una nuova rivendita ordinaria in Torino – corso Mortara n. 24 presso centro commerciale "Officine S";

Nella specie si rappresenta quanto segue:

COMUNE DI AVISE (AO): Tutti i locali commerciali idonei ubicati nelle frazioni di Runaz e Capoluogo (concentrico).

La Federazione Italiana Tabaccai, rappresenta che il Comune di Avise conta circa 298 abitanti e non risulta essere una località di passaggio né un centro turistico di particolare frequentazione.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

In particolare la Federazione sostiene che il Comune di Avise non è caratterizzato da nuovi sviluppi abitativi, commerciali, dalla presenza di nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana di particolare rilevanza.

Ritiene, infine, che sono esistenti pochissime attività commerciali, tra l'altro stagionali, ad eccezione di un bar.

Al riguardo, si rileva che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata formulata a seguito di accurata istruttoria all'esito della quale è stata accertata la sussistenza di un effettivo e concreto interesse del servizio, nonché di tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51 del 12/02/2021, considerato che il comune di Avise (AO), che conta n. 301 abitanti, secondo i dati ISTAT aggiornati al gennaio 2023, è completamente sprovvisto di punti vendita di generi di monopolio, e che pertanto non è stato ancora raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, e la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio in un altro comune risulta distante oltre 600 metri dal primo locale utile compreso nella zona di gara proposta.

Nella specie, le tre rivendite più vicine, la n. 2 in Arvier (AO) Via Corrado Gex n. 114, la n. 1 in Arvier (AO) Via Corrado Gex n. 26 e la n. 3 in La Salle (AO) Frazione Le Ponte n. 14, risultano poste ciascuna ad una distanza di circa 3 Km.

Trova, pertanto, applicazione l'art. 4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite tabacchi – Caso EU – Pilot 8002/15/GROW), con cui sono state apportate modifiche all'art. 24, comma 42 del decreto – legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede, in sede di istituzioni delle rivendite, il rispetto dei seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a metri 200;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”.

Tra l'altro, diversamente da quanto asserito dall'associazione, nella zona di gara già formulata comprendente la frazione di Runaz e Capoluogo (concentrico) vi sono n. 3 locali commerciali astrattamente idonei, le cui attività sono aperte tutto l'anno.

Inoltre il Comune di Avise è posto sulla S.S. 26, unica strada di grande scorrimento alternativa all'autostrada che scorre parallelamente, che lo collega, in direzione sud, al capoluogo della Regione Valle d'Aosta e, in direzione nord, al Comune di Courmayeur, confinante con la Francia.

L'Ufficio, per quanto sopra, rileva che il dissenso espresso dalla FIT sia privo di fondamento in quanto la zona di gara per la nuova istituzione è stata individuata a seguito di accurata istruttoria, nel corso della quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti connessi al riscontro dell'effettiva esigenza di servizio, considerato che il comune risulta completamente privo di



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

punti vendita di generi di monopolio, nonché la presenza di un numero di esercizi commerciali sufficiente per delimitare la zona di gara.

COMUNE DI TORINO (TO) - “Strada antica di Collegno: tutti i locali commerciali idonei posti al n. civico 163 e relative lettere aggiunte (lato dispari) e dal n. civico 176, e relative lettere aggiunte, al n. civico 188, e relative lettere aggiunte (lato pari), nonché il locale commerciale posto in via Cardezza n. 19”.

La Federazione Italiana Tabaccai, esprimendo il proprio dissenso, rileva che le rivendite già attive nella zona di gara proposta ed in particolar modo dalla rivendita n. 289 in Torino, ubicata ad una distanza di circa 400 metri, soddisfano pienamente l'esigenza di servizio di vendita di generi di monopolio in quest'area.

Sostiene inoltre che trattasi di una zona prettamente residenziale, priva di nuovi sviluppi abitativi e commerciali, non riscontrando pertanto un'esigenza di servizio.

Osserva altresì, che, strada Antica di Collegno è una strada a senso unico, e pertanto non intensamente trafficata.

Al riguardo, si rileva che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata delimitata a seguito di accurato sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 38/2013, come modificato dall'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24 comma 42 del D. Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, e considerata la situazione abitativa e commerciale del comune di Torino, che conta, secondo i dati ISTAT aggiornati al gennaio 2023, n. 841.600 abitanti con la presenza sul territorio di 501 rivendite, si è riscontrato che il rapporto popolazione e rivendite non è stato raggiunto (abit. 841.660 :1500 = riv. 561), in applicazione dell'art.4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite tabacchi – Caso EU – Pilot 8002/15/GROW), con cui sono state apportate modifiche all'art. 24, comma 42 del decreto – legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a metri 200;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”.

Accertato, a seguito del sopralluogo effettuato dall'Ufficio, che le distanze dai locali rientranti nella zona di gara proposta alle tre rivendite più vicine, la n. 289 in Torino via Pietro Cossa n. 58/e, la n. 410 in via Asinari di Bernezzo n. 103 e la n. 517 in corso Bernardino Telesio n. 39 sono rispettivamente pari a metri 448, 661 e 761 e che, pertanto, il parametro della distanza minima di metri 200, previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 38/2013, per l'istituzione di una rivendita nei comuni come quello di Torino, con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti, è ampiamente rispettato.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

Inoltre nella delimitata zona di gara la domanda di generi di monopolio risulta elevata, come si evince dal notevole smercio di tabacchi effettuato dalle summenzionate rivendite nonché dal patentino n. 303277, già funzionante in un locale di strada Antica di Collegno compreso nella zona di gara.

Tra l'altro la zona di gara proposta è inserita in una zona commerciale differente rispetto alla terna delle rivendite summenzionate; ciò vale anche per la rivendita più vicina, la n. 289 in via Pietro Cossa, in quanto tale asse stradale, costituito da due corsie per ogni senso di marcia e aiuola spartitraffico, isola la rivendita dalla zona di gara succitata.

Peraltro, nel corso del sopralluogo effettuato è stato riscontrato che la zona ha carattere residenziale con diversi locali utilizzati per varie attività commerciali e di servizi, compresi nella zona di gara proposta, e che strada Antica di Collegno, seppur a senso unico, collega le due grosse arterie di Via Pietro Cossa e Corso Marche e che, per quanto evidenziato, necessita di una rivendita per le esigenze dei residenti circoscrivibili.

L'Ufficio, per quanto sopra, rileva che il dissenso espresso dalla FIT sia privo di fondamento in quanto la zona di gara per la nuova istituzione è stata individuata a seguito di accurata istruttoria, nonché sopralluogo, nel corso del quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti connessi al riscontro dell'effettiva esigenza di servizio nonché la presenza di un numero rilevante di esercizi commerciali per delimitare la zona di gara.

COMUNE DI TORINO (TO) - Tutti i locali commerciali idonei posti all'interno del centro commerciale "Officine S" sito in corso Mortara n. 24, con esclusione dei supermercati Gigante e Lidl.

Il titolare della rivendita ordinaria n. 251 in Torino via Orvieto n. 32 rappresenta nella memoria di intervento che è contrario all'istituzione di una nuova rivendita nella zona oggetto della gara, sostenendo che la zona suddetta non sia caratterizzata da nuovi sviluppi abitativi, commerciali o dallo sviluppo di nodi stradali o centri di aggregazione urbana e che pertanto l'istituzione di una nuova rivendita non sarebbe giustificata da un effettivo incremento della domanda di generi di monopolio, in quanto già sufficientemente servita dalle rivendite esistenti, che avrebbero già subito delle diminuzioni degli aggi tabacco.

Al riguardo si rileva che la zona oggetto della gara compresa nello schema di piano è stata delimitata a seguito di accurato sopralluogo dal quale è emerso che la stessa è caratterizzata, diversamente da quanto asserito dal titolare della rivendita n. 251 in Torino, da nuovi sviluppi commerciali e abitativi: infatti, la zona di gara proposta comprende sia numerosi locali commerciali posti all'interno del centro commerciale "Officine S", riaperto nel 2021 dopo lavori di risistemazione della galleria, che effettuano un orario di apertura continuato e prolungato anche la domenica che uffici, laboratori, centri di ricerca e produzione, spazi per attività ricreative e residenze (loft) siti ai piani superiori dello stesso centro commerciale.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

Suddetto centro commerciale nasce da un progetto di riqualificazione di un ex polo industriale (Officine Savigliano) ed ha una superficie molto estesa, tanto da essere dotato di n. 10 ingressi.

Inoltre, fanno parte del centro commerciale anche due supermercati, ulteriore motivo di richiamo di avventori anche da altre zone della città di Torino ed eventualmente da fruitori di passaggio.

La zona circostante ha altresì subito un'importante modifica della viabilità stradale per i lavori del passante ferroviario e il centro commerciale risulta ben visibile dagli assi stradali principali (Piazza Generale Antonio Baldissera, Corso Venezia, Corso Principe Oddone e Corso Vigevano), con intenso traffico veicolare e passaggio pedonale.

In occasione del succitato sopralluogo è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 38/2013, come modificato dall'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24 comma 42 del D. Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, e considerata la situazione abitativa e commerciale del comune di Torino, che conta, secondo i dati ISTAT aggiornati al gennaio 2023, n. 841.600 abitanti con la presenza sul territorio di 501 rivendite, si è riscontrato che il rapporto popolazione e rivendite non è stato raggiunto (abit. 841.660 :1500 = riv. 561), in applicazione dell'art.4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite tabacchi – Caso EU – Pilot 8002/15/GROW), con cui sono state apportate modifiche all'art. 24, comma 42 del decreto – legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a metri 200;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”.

E' stato accertato che le distanze dai locali rientranti nella zona di gara proposta alle tre rivendite più vicine, la n. 190 in via A. Cecchi n. 68, la n. 251 in via Orvieto n. 32 e la n. 296 in via Chiesa della Salute n. 6 sono rispettivamente pari a metri 300, 350 e 425 e che pertanto, il parametro della distanza minima di metri 200, previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 38/2013, per l'istituzione di una rivendita nei comuni come quello di Torino, con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti, è rispettato.

Tra l'altro si evidenzia che l'aggio tabacchi della rivendita n. 251 in Torino, il cui titolare ha partecipato al procedimento con le osservazioni su menzionate, come si evince dagli atti d'ufficio, è in crescita, pur osservando che il requisito della “produttività minima” precedentemente previsto da normativa per l'istituzione di una rivendita, non rileva più nella valutazione dell'Ufficio, in quanto è stato sostituito dalla succitata Legge Europea con il criterio necessario del “rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti”.

Si precisa inoltre che, diversamente da quanto indicato dal titolare della rivendita 251 in Torino, la rivendita n. 539 in via Livorno n. 49/n, ubicata all'interno del Parco Commerciale Dora,



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

garantisce il servizio in una zona differente, nettamente separata sia dal fiume Dora Riparia e sia dall'asse viario di Via Livorno, che per la sua conformazione isola suddetta rivendita dalla zona di gara proposta.

L'Ufficio, per quanto sopra, rileva che il dissenso espresso dal titolare della rivendita n. 251 in Torino sia privo di fondamento in quanto la zona di gara per la nuova istituzione è stata individuata a conclusione dell'accurata istruttoria effettuata, ed ha ritenuto utile e giustificata l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio al fine di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio sussistendo un'effettiva e concreta esigenza di servizio

ACCERTATO, pertanto, dall'esito delle istruttorie espletate, che le proposte di istituzione delle rivendite ordinarie, prese in considerazione per la formulazione del presente schema di piano, fanno riferimento a zone ove sussistono reali esigenze di servizio che, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamate, giustificano l'assegnazione di una nuova rivendita ordinaria per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

RITENUTO che dalle suddette osservazioni non sono emersi elementi tali da far mutare le determinazioni già assunte dallo scrivente nella formulazione del piano in quanto, oltre a sussistere tutti i requisiti oggettivi previsti dalla normativa per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, sono state riscontrate esigenze di servizio per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

A P P R O V A

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 6, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, come da elenco allegato alla presente determinazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dott. Fabio PACELLA

f.to PACELLA Fabio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

SCHEMA DI PIANO PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO NEL SEMESTRE LUGLIO – DICEMBRE 2023 (D.M. 38/13, ART. 3, COMMA 6)

| COMUNE | PROVINCIA | ZONA DI GARA | TIPO DI GARA |
|--------|-----------|---|--------------|
| AVISE | AO | Tutti i locali commerciali idonei ubicati nelle frazioni di Runaz e Capoluogo (concentrico). | Concorso |
| ALTO | CN | Tutti i locali commerciali idonei. | Concorso |
| TORINO | TO | Tutti i locali commerciali idonei posti in all'interno del centro commerciale "Officine S" sito in corso Mortara n. 24, con esclusione dei supermercati Gigante e Lidl. | Asta |
| TORINO | TO | Strada Antica di Collegno: tutti i locali commerciali idonei posti al n. civico 163 e relative lettere aggiunte (lato dispari) e dal n. civico 176, e relative lettere aggiunte, al n. civico 188, e relative lettere aggiunte, (lato pari) nonché il locale commerciale posto in Via Cardezza n. 19. | Asta |